

ORDINANZA AREA 5 n. 65 del 26/05/2026

**Oggetto: ISTITUZIONE DI UN NUOVO POSTO AUTO PER PERSONE
NON ABILI IN VIA EMILIA**

Premesso che

- con nota presentata in data 20/05//2026 prot.118334 è stata presentata la richiesta di istituzione lungo via via Emilia di fronte al Civ. 19 di un posto auto per persone diversamente abili;
- da verifiche effettuate l'area è effettivamente sprovvista della quantità necessaria di posti auto riservati;
- la realizzazione del parcheggio richiesto sarebbe in linea con i contenuti del PEBA approvato da questo comune;
- non è possibile realizzare lo stallo in argomento fronte il civ. 19 come richiesto, per la presenza di barriere architettoniche, e pertanto il posto a parcheggio può essere istituito nella prima posizione utile in prossimità di una rampa carrera, poco distante fronte al civ. 19/A;

Ritenuto di attuare quanto sopra;

Visti gli artt. 5, 6, 7, del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., coordinato con le disposizioni della legge 29 luglio 2010, n.120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale, in vigore dal 13 agosto 2010.

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

O R D I N A

1. L'istituzione di un posto auto per persone diversamente abili in via Emilia di fronte al civ. 19/A;

D I S P O N E

1. La divulgazione della presente ordinanza mediante:
 - pubblicazione all'Albo Pretorio,
 - pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente,
 - apposizione di idonea segnaletica in loco secondo le norme del C.d.S.
2. L'entrata in vigore della presente ordinanza al momento della realizzazione / dell'installazione della segnaletica prevista.

3. La trasmissione della presente ordinanza al Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest.
4. Il rispetto di tale provvedimento a tutti gli utenti della strada.
5. la vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza in capo al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto a farla osservare;

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

A norma dell'art. 37, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii., sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

MP/FG/mm

Rubano li, 26/05/2026

IL CAPO AREA
MARCO FRAU / INFOCERT S.P.A.